ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 27

Roma, 16 settembre 2024

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024.

Quadro normativo

- **Legge 20 febbraio 1958, n. 93:** "Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive." Articolo 8[1].
- **Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:** "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche e integrazioni.
- **Legge 4 agosto 1965, n. 1103:** "Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia". Articolo 15[2].
- **Legge 31 gennaio 1983, n. 25**: "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica". Articolo 6.

[1] Come sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
[2] Come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25.

- **Legge 28 febbraio 1986, n. 41:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)". Articolo 20, comma 4.
- **Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11[3].
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 208:** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Articolo 1, comma 287.
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 ottobre 2023, n. 133,** concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023.
- **Circolare Inail 7 dicembre 2023, n. 56:** "Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023".
- **Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 29 maggio 2024, n. 21:** "Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024".
- **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 112,** concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024.

Premessa

L'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, di modifica dell'articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, ha esteso le disposizioni della speciale assicurazione a tutela dei medici di radiologia[4], ai tecnici sanitari di radiologia medica che esercitano in forma autonoma l'attività e agli allievi dei relativi corsi.

Il richiamato articolo stabilisce, inoltre, che *la retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica*.

[3] Articolo 11, come modificato dall'articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[4] Legge 20 febbraio 1958, n. 93.

L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, comma 4, ha confermato il meccanismo di rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale[5], precisando che, a partire dal 1° luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) è suscettibile di modifica ogni anno.

Il predetto articolo, tuttavia, stabilisce altresì che la rivalutazione può aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

L'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche e integrazioni, ha poi disposto che, in mancanza della suddetta condizione, con effetto dall'anno 2000 e con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat intervenuta rispetto all'anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).

Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Rinnovo contrattuale del 2022

In data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità – Triennio 2019 - 2021 che ha determinato i seguenti valori delle retribuzioni convenzionali:

Anno 2019	euro 25.436,20
Anno 2020	euro 25.638,35
Anno 2021	euro 26.164,20

Il suddetto rinnovo contrattuale ha comportato variazioni percentuali della retribuzione contrattuale inferiori al 10% rispetto a quella dell'anno 2016 (euro 24.431,04) presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 le suddette retribuzioni devono essere rideterminate sulla base delle variazioni effettive dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istat (Indice Foi Istat) intervenute a partire dal 2019 al 2024.

[5] Articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, da ultimo modificato nel testo dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2024

Per l'anno 2024, la variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (Indice Foi Istat), intervenuta tra il 2022 e il 2023, è risultata pari al 5,4%.

Tenuto conto, peraltro, che le retribuzioni convenzionali derivanti dal rinnovo contrattuale del 2022, rideterminate applicando gli Indici Foi Istat intervenute negli anni 2019-2024, sono risultate superiori alle retribuzioni vigenti dal 1° luglio 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n.112 (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione Inail[6], sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con decorrenza 1° luglio 2024:

Eventi	Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2024
anno 2016 e precedenti	euro 29.137,41
anno 2017	euro 29.376,94
anno 2018	euro 29.895,38
anno 2019	euro 29.679,65
anno 2020	euro 29.766,69
anni 2021, 2022 e 2023	euro 30.377,22
anno 2024	euro 30.377,22

Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 112 saranno liquidati d'ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

La Direzione centrale per l'organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

[6] Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 29 maggio 2024, n. 21.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all'aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

Il Direttore generale
f.to Marcello Fiori

Allegati: 1